



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza *ex art. 281-sexies* c.p.c. del 23/6/2026, sostituita ai sensi
dell'art. 127-ter c.p.c. con la concessione di note scritte per la precisazione delle conclusioni e
discussione;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. **3278/2025** pendente tra:

Parte_1 (*P.IVA_1*), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in *Pt_1* via beata Maria Schininà n. 2, con il
patrocinio dell'avv. Giuseppe Cassone (*C.F._1*), con elezione di domicilio in Siracusa,
viale santa Panagia n. 81/B, presso il di lui studio

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (*P.IVA_2*), in persona del sindaco *pro tempore*, con sede legale in
Raddusa (CT), via Garibaldi n. 2, con il patrocinio dell'avv. Cesare Salmè (*C.F._2*), con
elezione di domicilio in Catania, via Antonino Caruso n. 52, presso il di lui studio

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso *ex art. 281-undecies* c.p.c., l' *Parte_1* (per brevità
anche *Parte_1* ") chiedeva convenirsi in giudizio il comune di *CP_1* per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni: "[v]oglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria
del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale, per le causali in fatto ed in diritto di cui in narrativa, che qui devono intendersi
integralmente riportati, in accoglimento della domanda attorea, accertare e statuire: 1) che il *CP_1*

di CP_1 si è reso moroso nei confronti dell'Istituto attore ed è debitore della somma di € 240.345,00 s.e.o., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) condannare il Controparte_1 a pagare all'attore la somma sopra indicata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e gli onorari e le spese di causa da distrarre in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara DISTRATTARIO”.

Allegava, a tal fine, che:

- l'odierna ricorrente sottoscriveva con l'amministrazione resistente apposita convenzione con la quale la ricorrente si obbligava, dietro un corrispettivo pattuito, “*al ricovero presso la propria struttura in Ramacca, costituita da una casa di accoglienza, di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, con le proprie famiglie, provvedendo all'integrale mantenimento di tutte le persone ospitate*”;
- il Controparte_1 si rendeva inadempiente, nel pagamento pattuito, a decorrere dal luglio del 2023;
- l'odierna ricorrente esperiva, con esito negativo, il tentativo di mediazione;
- le parti devolvevano convenzionalmente la competenza territoriale in favore del tribunale del circondario di Ragusa;
- la causa si appalesava come di rapida soluzione, atteso che i fatti di causa non erano controversi ed il *petitum* era basato su produzione documentale

Concludeva, dunque, come in premessa.

Con provvedimento del 03/12/2025, il giudice, letto il ricorso, fissava l'udienza del 24/02/2026, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte.

Con comparsa regolarmente depositata si costituiva in giudizio il Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[p]iaccia all'On.le Tribunale di adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) in via preliminare in ottemperanza all'art. 17 della convenzione del 29.08.2023 inter partes dichiarare il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella Arbitrale e/o l'improponibilità del ricorso e per l'effetto rigettare la domanda di parte ricorrente; 2) in subordine, nel merito, appurata l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di parte ricorrente assolvere il CP_1 resistente da ogni domanda comunque ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto come in diritto e priva di prova alcuna; 3) condannare l'Istituto ricorrente alla refusione in favore del CP_1 resistente delle spese e dei compensi difensivi, secondo i parametri di legge in base al valore della domanda, del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.

Deduceva, a tal fine, che:

- la convenzione stipulata fra le parti conteneva una clausola di devoluzione della lite in favore di collegio arbitrale;

- la ricorrente non forniva alcuna prova della fondatezza della domanda per i profili concernenti all'*an debeat* e al *quantum debeat*;
- solo a decorrere del 25/07/2025, la ricorrente veniva autorizzata *“al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza in favore di ‘Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza’ tipologia ‘Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli’”*;
- nel periodo compreso dal 05/09/2023 al 25/07/2025 la ricorrente non aveva l’autorizzazione a svolgere l’attività di carattere assistenziale;
- la pubblica amministrazione poteva assumere obbligazioni solo in presenza di un contratto avente forma scritta e con impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria.

Concludeva, dunque, come in premessa.

Il giudice istruttore, fissata la prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, ai sensi dell’art. 281-*sexies* c.p.c., l’udienza del 23/06/2026, sostituita ai sensi dell’art. 127-*ter* c.p.c. con la concessione di note scritte per la precisazione delle conclusioni e discussione, all’esito della quale pronunciava la presente sentenza.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve ritenersi, nonostante le contestazioni mosse da parte ricorrente, rituale la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 281-*decies* e ss. c.p.c.

Come è noto, l’art. 281-*undecies*, co. 2, c.p.c. prevede che “[i]l giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza”. Del resto, l’odierno decidente, con il provvedimento del 03/12/2025, assegnava *“al convenuto termine fino a dieci giorni prima dell’udienza [del 24/02/2026] per la sua costituzione in giudizio”* (cfr. decreto di fissazione udienza).

Richiamato il regime di procedimento semplificato di cognizione applicabile nella specie e rilevato che l’udienza di comparizione era fissata per il giorno 24/02/2026, l’amministrazione resistente si è costituita ritualmente in giudizio in data 13/02/2026.

Premessa la regolare costituzione in giudizio dell’amministrazione, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla medesima è meritevole di accoglimento.

Con l’art. 17 della convenzione stipulata fra le parti in causa, le medesime hanno inteso espressamente devolvere ad un collegio arbitrale eventuale controversie in merito all’applicazione della convenzione medesima. È chiaro che già il tenore letterale della suddetta previsione rende incontrovertibile la volontà compromissoria dei contraenti: “[i]l giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un

rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore”.

In ragione della clausola compromissoria, le parti hanno inteso stabilire che le (eventuali) controversie discendenti dall'applicazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione verranno decise da un collegio arbitrale, salve le materie sottoposte alla cognizione necessaria del giudice ordinario a norma dell'art. 806 c.p.c.: “[l]e parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”.

In assenza di una espressa previsione pattizia tesa a delimitare le materie assegnate alla competenza del collegio arbitrale, deve darsi continuità al pacifico orientamento giurisprudenziale che qui si richiama: “[i]n base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre elementi tali da indurre a rivedere), infatti, [...]: «la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ‘causa petendi’ nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la ‘causa petendi’ ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore»)” (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord., 15/02/2017, n. 4035, come, del resto, rammentato da Cass. civ., sez. I, ord., 24/10/2022, n. 31350: “[l]a clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ‘causa petendi’ nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile (Cass. 4035/2017, [...]). In tal senso si è espressa, peraltro, tutta la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria (Cass. 23088/2007). La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la ‘causa petendi’ nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. 3795/2019)”. Sul punto, si segnala che l'art 808-quater c.p.c. a prevedere espressamente che, “[n]el dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta

nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”).

In applicazione del sopra richiamato principio giurisprudenziale, deve ritenersi che ogni controversia derivante dall'applicazione delle previsioni contrattuali contenute nella convenzione in oggetto deve essere devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, ivi comprese quelle relative all'accertamento del corrispettivo del servizio assistenziale reso: “[l’] amministrazione comunale corrisponderà all’Ente assistenziale per ciascun ospite una retta giornaliera di € 35,00 sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l’Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L. L’Amministrazione comunale si impegna a corrispondere all’Ente la suddetta retta di ricovero (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), per ogni posto ad essa riservato, che sarà pattuita tra le parti al momento dell’ammissione degli ospiti nella casa di accoglienza. Per l’assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata comunicazione dei pasti in casa d’accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico – asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l’Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all’esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata. Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell’indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” (cfr. art. 12 convenzione in doc. al ricorso).

Non porta a ritenere diversamente l’eventuale riferimento all’art. 21 della citata convenzione che individua nel tribunale di Ragusa il giudice territorialmente competente per le controversie di natura giudiziale.

In applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale e, in particolare, degli artt. 1363 e 1367 c.c. (l’uno volto ad una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali e, l’altro, alla conservazione del contratto), deve, infatti, ritenersi che le parti abbiano inteso devolvere alla cognizione di un collegio la risoluzione di eventuali contenziosi, fissando, altresì, la competenza del tribunale di Ragusa per la composizione delle ulteriori liti che non sia devolvibili alla cognizione dell’arbitro ovvero che trovino nella convenzione unicamente un presupposto storico, ma che non attengono alla sua applicazione ed esecuzione (ad esempio, le pretese risarcitorie di natura extra-contrattuale).

Del resto, è ragionevole ritenere la perfetta coesistenza di una clausola arbitrale e di una clausola giudiziale anche attesa la perdurante giurisdizione statale non solo nelle materie sottratte per legge alla volontà delle parti, ma anche per il conseguimento di tutte quelle misure che non possono che essere demandate all’autorità giudiziaria, quali, a titolo meramente esemplificativo, la richiesta di un decreto ingiuntivo o di misure di natura cautelare (sul punto, si rimanda alle considerazioni rese da Cass. civ.,

sez. VI-2, ord., 14/10/2016, n. 20880: “[i]nnanzitutto, che il tenore letterale della previsione dell'art. 29, comma 1 del contratto rende patente ed incontrovertibile la volontà compromissoria dei contraenti. Altresì, nel segno di un'esegesi combinata dell'art. 29, commi 1 e 2, che ambisca ad armonizzare razionalmente le reciproche previsioni, che appare ragionevole e plausibile opinare nel senso - patrocinato dalle ricorrenti - che ‘la menzione del Tribunale di Treviso quale Foro dotato di competenza (art. 29.2) (...) non è incompatibile con l'espressa volontà delle parti di deferire qualsiasi controversia in arbitri, dato che con l'art. 29, comma 2, non si fa altro che esplicitare la competenza del tribunale ordinario per tutte quelle controversie non compromettibili o, ancora, per l'ottenimento di tutte quelle misure non emanabili da un collegio arbitrale (si pensi alla materia cautelare o all'istruzione preventiva’ (così ricorso, pag. 6). Inoltre, nel segno dell'art. 1367 c.c., che l'opzione ermeneutica patrocinata dalla resistente, secondo cui ‘le parti hanno inteso attribuirsi la facoltà di scegliere se sottopone le eventuali controversie nascenti dal contratto agli arbitri oppure al Tribunale ordinario’ (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 14), frustra e svuota di significato la volontà compromissoria categoricamente palesata dell'art. 29, comma 1. Più esattamente, che l'asserita facoltà delle parti ‘di scegliere l'una o l'altra via’ (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 15), pur ancorata ai rilievi per cui ‘non meno indubbia è però anche la presenza della clausola derogativa del foro’ (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 17) e per cui “è la legge stessa che vieta agli arbitri di emettere misure cautelari e di effettuare procedimenti di istruzione preventiva” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 18), degraderebbe comunque a mera variabile la ‘via’ arbitrale, ‘via’ arbitrale che, viceversa, la prefigurazione nell'incipit, dell'art. 29, al comma 1, esplicita ed addita quale ‘via maestra’. Di conseguenza, che la previsione dello stesso art. 29, comma 2, non può che ‘testimoniare’, seppur in prospettiva meramente dichiarativa rispetto all'assetto legislativo e nondimeno nei termini dell'ottimale ‘armonizzazione’ delle due disposizioni, la perdurante iurisdictio statale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla giurisdizione arbitrale. [...] Propriamente, che va condivisa al riguardo la prospettazione delle ricorrenti secondo cui l'arbitrato è da considerare come ‘ormai completamente equiparato alla giustizia pubblica e non (...) più (...) quale deroga alla stessa avente natura eccezionale’ (così ricorso, pag. 15), espressione di una facoltà ‘tutelata a livello costituzionale’ (così ricorso, pag. 20). E, dunque, che va recepito il rilievo del pubblico ministero secondo cui in aderenza all'orientamento della disciplina ‘comunitaria’ la novella n. 40 del 2006 ha immesso nel sistema ‘interno’ un vero e proprio favor arbitrati: ‘la giurisdizione degli arbitri non è più un'eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma un rimedio a questa perfettamente alternativo’”).

Nel caso che qui occupa, deve ritenersi che la clausola arbitrale, contenuta nella convenzione stipulata fra parte ricorrente e l'amministrazione resistente, deve essere interpretata nel senso della devoluzione

della competenza in favore del collegio arbitrale in riferimento alle controversie aventi ad oggetto, come nella specie, i (pretesi) diritti di credito derivanti dai servizi di carattere assistenziali resi dall'istituto ricorrente e al cui pagamento, a titolo di corrispettivo, è tenuto l'ente locale resistente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, deve essere dichiarato il difetto di competenza del tribunale adito per la presenza di una clausola arbitrale, contenuta all'art. 17 della convenzione stipulata tra l' **Parte_1** e il

Controparte_1

La declaratoria di incompetenza preclude l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di **[...]**

Parte_1 (**P.IVA_1**). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% in ragione dell'esiguità delle questioni trattate, si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di competenza del tribunale di Ragusa, in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 17 della convenzione citata, riguardo alla presente controversia;
- concede alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al predetto collegio arbitrale;
- condanna, altresì, **Parte_1** (**P.IVA_1**) a rifondere al **Controparte_1** (**P.IVA_2**) le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.

Sentenza resa *ex art. 281-sexies*, ult. co., c.p.c.

Così deciso in Ragusa, 24/06/2026.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte